



**COMUNE DI GENOVA**

**Direzione Politiche della Casa**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 7525**

**ADOTTATO IL 16/12/2025**

**ESECUTIVO DAL 16/12/2025**

**OGGETTO:** RETTIFICA DELL'ALLEGATO "CONTRATTO" ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7219 DEL 09/12/2025 "PROCEDURA DI RINNOVO DELL' ALBO DI SOGGETTI DISPONIBILI AD OSPITARE TEMPORANEAMENTE PERSONE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO CAMERE, MINIALLOGGI, ALLOGGI, CO-HOUSING".

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Visto:

- il decreto legislativo 18 ottobre 2000, n.267 – Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'articolo 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 4 comma 2 relativo alle funzioni dirigenziali;
- il vigente Statuto del Comune di Genova, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni dirigenziali e alle competenze dei dirigenti;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi così come modificato e integrato dalla Delibera di Giunta Comunale 33/2023 e in particolare il titolo III "Funzioni di direzione dell'Ente";
- Vista l'Ord.n.125/2023 del 5/4/2023 con la quale viene assegnato con decorrenza 7/4/2023 e per la durata di 3 anni l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche della Casa all'Avvocato Giovanni Chiappe;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19 dicembre 2024 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2025/2027;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

Premesso che:

- la Direzione Politiche della Casa ha tra i suoi obiettivi anche la gestione di risorse per contrastare l'emergenza abitativa soprattutto in caso di sfratto o altri eventi eccezionali di persone o nuclei privi di risorse economiche e familiari per far fronte autonomamente al problema, con l'inserimento in Alloggi di emergenza temporanei e presso soluzioni di ospitalità, in base alle modalità e ai criteri definiti dalla DGC 72/2015 "Programma per l'emergenza abitativa";
- con Determinazione Dirigenziale n. 146 del 5/7/2016 "Attivazione di interventi di natura economica a favore di singole persone e famiglie in situazione di emergenza abitativa per l'ospitalità in emergenza abitativa in strutture di accoglienza e approvazione dell'allegata modulistica" si è determinato di erogare contributi alla persona;
- con Determinazione Dirigenziale n. 487/2022 "Aggiornamento dell'albo di soggetti (strutture di accoglienza, gestori di alloggi sociali, esperienze di social housing) disponibili ad ospitare temporaneamente singole persone e famiglie in situazione di emergenza abitativa" è stato approvato il rinnovo dell'elenco dei soggetti disponibili con scadenza al 31/12/2025;
- la costituzione dell'Albo in oggetto e la sottoscrizione dei relativi contratti attesta la disponibilità dei vari soggetti aderenti a fornire accoglienza alle persone con i requisiti necessari per la collocazione presso le strutture stesse, senza impegnare in alcun modo la C.A.;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 7219 del 09/12/2025, che si intende interamente richiamata, è stata avviata la procedura di rinnovo dell'albo di soggetti disponibili ad ospitare temporaneamente persone in situazione di emergenza abitativa presso camere, minialloggi, alloggi, cohousing;
- con la stessa determinazione sono stati approvati i seguenti documenti allegati quale parte integrante e sostanziale del provvedimento:
  1. avviso pubblico
  2. manifestazione di interesse
  3. modulo rinnovo
  4. dichiarazioni
  5. scheda dati
  6. modello contratto
- nel modello contratto è stata erroneamente inserita la seguente frase, che si ritiene necessario eliminare totalmente: "La Direzione Politiche della Casa ha determinato di erogare contributi alla persona per permettere inserimenti in varie strutture di accoglienza definendo come massimo di spesa mensile euro 800 a nucleo, sempre valutando la soluzione più economica";

Ritenuto pertanto necessario:

- modificare l'allegato "modello contratto" alla determinazione dirigenziale n. 7219 del 09/12/2025 eliminando la frase sopra riportata, quale parte integrante al presente provvedimento;
- dare comunicazione del presente avviso tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Genova;

#### DETERMINA

- di modificare l'allegato "modello contratto" alla determinazione dirigenziale n. 7219 del 09/12/2025 eliminando la frase sopra riportata, quale parte integrante al presente

provvedimento;

- dare comunicazione del presente avviso tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Genova dal 16/12/2025 al 19/12/2025;
- di prevedere l'iscrizione all'Albo anche successivamente al termine della pubblicazione o il suo aggiornamento tramite richiesta scritta dei soggetti accoglienti, sia per l'inserimento di nuovi soggetti sia per eventuali modifiche dei requisiti degli iscritti, sia in caso di risoluzione del contratto con il Comune di Genova;
- di approvare il "modello contratto" rettificato, allegato;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della C.A.;
- di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990.

IL DIRIGENTE  
Dott. Giovanni Chiappe

Cronologico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' TEMPORANEA PER SINGOLI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA SU RICHIESTA DELLA DIREZIONE POLITICHE PER LA CASA DEL COMUNE DI GENOVA.**

Il Comune di Genova, con sede in via Garibaldi 9, codice fiscale/partita IVA 00856930102, rappresentato dal Dottor ....., nella sua qualità di dirigente della Direzione Politiche della Casa, nato a Genova il....., Codice Fiscale ..... e domiciliato presso la sede Comunale

E .....

rappresentato da .....

in qualità di Legale Rappresentante (di seguito indicato con la denominazione Gestore), nato/a a ..... il ....., con sede legale in .....- Partita Iva ..... e Codice fiscale .....

.....

**Articolo 1 - Oggetto del contratto**

E' oggetto del presente contratto il servizio di ospitalità temporanea per singoli e famiglie in situazioni di emergenza abitativa su richiesta della Direzione Politiche per la Casa del Comune di Genova.

L'inserimento della soluzione di accoglienza ..... nell'albo di soggetti disponibili ad ospitare temporaneamente singole persone o famiglie in situazione di emergenza abitativa, attesta la disponibilità dell'esercente a fornire il servizio in oggetto al cittadino che possiede i requisiti per beneficiare di un sostegno economico per la collocazione presso le suddette soluzioni di accoglienza e che è stato regolarmente autorizzato a tal fine dal Comune di Genova.

Il cittadino di norma sceglierà direttamente il soggetto all'interno dell'albo delle strutture, in base ai posti al momento disponibili, idonei al nucleo e maggiormente economici.

**Articolo 2 – Condizioni generali**

Il servizio di accoglienza viene erogato secondo i criteri della DGC 72/2015, della DD 146 del 5/7/2016 "Attivazione di interventi di natura economica a favore di singole persone e famiglie in situazione di emergenza abitativa per l'ospitalità in emergenza abitativa in strutture di accoglienza e approvazione dell'allegata modulistica";

**Articolo 3 – Destinatari**

La disponibilità ad ospitare temporaneamente persone in situazione di emergenza abitativa segnalate dall'Ufficio Emergenza Abitativa- Direzione Politiche per la Casa del Comune di Genova si riferisce alle seguenti tipologie di situazioni:

- famiglie con bambini \_\_\_\_\_

- persone singole (uomini, donne, anziani) \_\_\_\_\_

#### Articolo 4 - Tipologia accoglienza e prezzi

- di disporre delle seguenti soluzioni alloggiative (camere, minialloggi, alloggi, cohousing...) indicando il rimborso spese richiesto:

---

---

---

---

---

---

---

- che sono o non sono presenti i seguenti servizi:

uso di cucina /lavanderia\_\_\_\_\_

ascensore\_\_\_\_\_

camera/bagno accessibili senza barriere architettoniche\_\_\_\_\_

Eventuali altri servizi:\_\_\_\_\_

---

#### Articolo 3 - Durata

1) Il presente contratto ha durata triennale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

2) E' possibile il rinnovo alla scadenza del presente contratto.

3) Nell'ambito del presente contratto l'utenza potrà essere ospitata previa segnalazione telefonica e mail della Direzione Politiche della Casa del Comune di Genova.

4) Per il pagamento dell'ospitalità il Comune di Genova erogherà un contributo alla persona con delega al soggetto ospitante. La permanenza, con sostegno economico a carico della Civica Amministrazione, oltre il periodo indicato nella e-mail, verrà autorizzata dai competenti uffici della Civica Amministrazione, che non risponderà del pagamento per i pernottamenti erogati senza preventiva autorizzazione.

5) Il Comune non sarà in alcun caso responsabile di eventuali danni arrecati dall'utenza ospitata.

6) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Con la sottoscrizione dell'accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento generale (UE) 2016/679", che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, \_\_\_\_\_viene nominato Responsabile del trattamento dei dati personali.

Genova,

Il Legale Rappresentante